Bozza di contratto di lavoro sportivo dilettantistico nella forma della collaborazione coordinata e continuativa

per allenatore o atleta di sport di squadra ai sensi dell’articolo 28, D.Lgs. 36/2021

**CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

TRA

La società/associazione sportiva dilettantistica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in seguito per brevità denominata: “*società*” (C.F./P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) affiliata alla federazione italiana Palla Tamburello con il n. \_\_\_\_\_\_ iscritta al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche al n. \_\_\_\_\_ il quale dichiara come proprio recapito di posta elettronica il seguente indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

E

Il sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di nazionalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_\_ in seguito denominato tesserato (nella sua qualità di atleta/allenatore), il quale dichiara come proprio recapito di posta elettronica il seguente indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

* l’attività della società è svolta a carattere dilettantistico ed è considerata tale dalla federazione italiana Palla Tamburello;
* la disciplina \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è attività sportiva riconosciuta ai sensi e per gli effetti della delibera del Consiglio Nazionale del CONI e successivi aggiornamenti e del vigente regolamento del registro nazionale per le attività sportive dilettantistiche;
* la società partecipa al campionato di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* la società è interessata al tesseramento dell’atleta/tecnico affinché svolga la sua attività nell’interesse della società con la partecipazione alle seguenti manifestazioni di Palla Tamburello: campionato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (allegato n. 1 \_\_\_\_\_\_);
* il tesserato si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto e rimane libero di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso tesserato si assume con la sottoscrizione del presente accordo;
* le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto disposto dagli articoli 25 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021 per come novellato dal D.Lgs. 163/2022;
* il presente accordo si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il tesserato sia soggetto a provvedimenti disciplinari da qualsiasi autorità siano emanati che gli impediscono di svolgere la prestazione oggetto del presente contratto per un periodo superiore a \_\_\_\_\_ mesi

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. PREMESSA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Articolo 2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il tesserato si impegna per l'anno sportivo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (o per gli anni sportivi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e più precisamente dal \_\_\_\_\_\_ al\_\_\_\_\_\_ e dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_) e più precisamente dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a tesserarsi alla Federazione Italiana Palla Tamburello in favore della società e a prestare la propria attività quale giocatore/allenatore di Palla Tamburello in via esclusiva presso la società, a partecipare agli allenamenti nella misura massima di 24 ore settimanali e a tutte le gare ufficiali in programma (sia nazionali che internazionali), amichevoli e di allenamento, ai tornei di estivi ed alle manifestazioni e tornei cui la società partecipi. Le modalità di svolgimento di tali prestazioni sono state oggetto di trattativa e concordate consensualmente tra le parti

2. Il rapporto così costituito tra la società e il tesserato, essendo privo di vincolo gerarchico si intende reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015.

3. A tal fine Lei ha dichiarato:

 di non essere un dipendente pubblico oppure

 di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (*ex* articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che si allega al presente contratto (allegato n. 2).

4. L’efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio di attestazione di idoneità alla attività da parte del medico del lavoro o di perfetta idoneità fisica del tesserato allo svolgimento della pratica sportiva della attività di Palla Tamburello, da parte di sanitari, a tal fine autorizzati dalle norme di legge sulla tutela sanitaria delle attività sportive. La società avrà diritto di scegliere l’ambulatorio, tra quelli autorizzati, preposto al rilascio di detto certificato. La società provvederà anche alle verifiche della idoneità sanitaria alla prestazione lavorativa sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

5. Nel caso che il contratto abbia carattere pluriennale, lo stesso avrà vigore solo se, annualmente, sarà confermata l'idoneità sanitaria allo svolgimento dell'attività specifica di Palla Tamburello.

6. La prestazione oggetto del presente accordo è limitata esclusivamente alla partecipazione alle competizioni agonistiche di cui all’allegato 1 e a un numero di ore di preparazione non superiore alle 24 ore settimanali. Il tesserato resterà libero, se lo ritenesse necessario e come sua unilaterale decisione, di svolgere ulteriore attività di preparazione, la società si limiterà a mettere a disposizione del tesserato locali idonei a titolo gratuito per lo svolgimento di questa ulteriore attività di preparazione unilateralmente determinata. Pertanto, non superando i criteri di cui al comma 2, lettera a), articolo 28, D.Lgs. 36/2021 opera la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa ai fini dell’inquadramento del presente rapporto nell’alveo del lavoro autonomo.

7. Riguardo all’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mod., le parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento delle attività dedotte nel presente incarico avviene nel rispetto di quanto segue: a) la Sua conoscenza delle problematiche attinenti l’incarico; b) la società ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l’attività oggetto del presente incarico; c) le parti cooperano nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività oggetto dell’incarico.

**Articolo 3. IMPEGNI DEL TESSERATO**

Per il migliore espletamento dell'attività di cui sopra, il tesserato si impegna:

a) a condurre un regime di vita idoneo al raggiungimento dei risultati sportivi prefissati;

b) a non assumere sostanze vietate dalla normativa *antidoping* vigente che il tesserato dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a informarsi su eventuali successive modifiche o integrazioni;

c) a non assumere sostanze alcoliche, stupefacenti, psicofarmaci e comunque sostanze che riducono la capacità di vigilanza e di controllo;

d) a non fare uso di sostanze, non comprese nella normativa *antidoping* assunte con il preciso intento di condizionare le proprie capacità psico-fisiche;

e) a fornire nei confronti dei dirigenti, degli allenatori, dei compagni di squadra, degli arbitri, dei medici della società, la massima collaborazione con spirito improntato all’educazione e alla correttezza;

f) a indossare, tassativamente, durante il periodo di attività, il materiale fornitogli dalla società, e a usare, per detti indumenti, la borsa fornita dalla società;

g) a comunicare tempestivamente alla società per iscritto ogni eventuale variazione del proprio domicilio e del recapito telefonico;

h) a garantire la massima disponibilità e collaborazione per quanto attiene al rispetto degli impegni pubblicitari della società nei riguardi degli *sponsor* e dei fornitori ufficiali partecipando, per quanto possibile, a eventuali iniziative promo pubblicitarie preventivamente concordate;

i) ad autorizzare la società a utilizzare proprie immagini e filmati;

j) a partecipare agli allenamenti nel limite delle 18 ore settimanali utilizzando le strutture tecniche messe a disposizione dalla società.

2. L’inadempimento a uno o più obblighi di cui al presente articolo darà diritto alla società di trattenere una parte del compenso pattuito in proporzione alla gravità dell'inadempimento posto in essere. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto, impregiudicate le ragioni e azioni spettanti alla società per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi qui previste:

a) la mancata prestazione dell’attività richiesta dalla società secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 10 giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con la società stessa;

b) la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza;

c) l’esecuzione negligente dell’incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all’attività della società;

d) assunzione di sostanze dopanti;

e) violazione al codice di comportamento sportivo del Coni.

3. Il tesserato si impegna al rispetto del regolamento interno del club che dichiara di conoscere e accettare.

4. Nel caso in cui, per eventi non imputabili alle parti, per decisioni delle autorità statali o sportive, la stagione per *factum principiis* dovesse iniziare successivamente alla data indicata di inizio della prestazione o essere dichiarata conclusa prima della data di conclusione indicata, sussistendo l’impossibilità di svolgere alcun tipo di attività, il compenso previsto dal presente contratto sarà proporzionatamente ridotto in relazione al periodo di attività non svolto e al numero delle gare a cui il tesserato non ha partecipato..

5. Nel caso che il contratto abbia carattere pluriennale, lo stesso avrà vigore solo se, annualmente, sarà confermata l’idoneità sanitaria allo svolgimento dell’attività specifica di Palla Tamburello.

**Articolo 4. COMPENSO DEL TESSERATO**

1. A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del tesserato e, comunque, di tutti gli obblighi di cui al presente contratto la società si impegna a corrispondere al tesserato un compenso ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c-*bis*), Tuir e articoli 35 e 36, D.Lgs. 36/2021 e delle eventuali successive modifiche. Le parti ritengono che l’impegno e il numero delle prestazioni richieste corrispondano a un emolumento per ogni stagione sportiva di durata del presente accordo (e cioè dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_\_) pari a euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) al lordo delle ritenute fiscali di legge previste dalla citata normativa per la parte eccedente 15.000,00 euro (quindicimila/00) e previdenziali per la parte eccedente 5.000 euro (cinquemila). Per comodità di entrambe le parti, le prestazioni richieste si ritengono equivalenti per ogni mese di durata della citata stagione agonistica. Pertanto, la cifra sopra indicata sarà suddivisa in \_\_\_ rate di uguale importo che verranno versate al tesserato entro e non oltre il giorno \_\_\_\_ di ogni mese con inizio dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

2. L'attività oggetto del presente accordo è tesa al raggiungimento del massimo risultato agonistico possibile in favore della società. Pertanto, al compenso base di cui al comma 1, potrà essere aggiunto un compenso addizionale di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) nel caso in cui la società ottenga la partecipazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; di ulteriori euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) nel caso in cui la società ottenga la partecipazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al lordo di ritenute fiscali. Detti compensi saranno versati entro 60 giorni dal raggiungimento del risultato agonistico indicato e agli stessi si applicherà il trattamento fiscale sopra ricordato.

3. Nel caso in cui la durata dell’accordo fosse superiore a una stagione sportiva, il tesserato si impegna a sottoscrivere il tesseramento per le stagioni sportive comprese dell’accordo. In caso di mancata sottoscrizione del tesseramento resterà impegnato con la società che potrà sospendere ogni pagamento. Nel caso il tesserato, in assenza di specifici accordi, sottoscriva un tesseramento con terza società è obbligato verso la società a corrispondere la somma pari a quanto previsto nell’accordo sottoscritto per il rimanente periodo di vigenza del presente accordo

4. Il compenso è comprensivo e assorbente ogni altro emolumento che il tesserato possa pretendere a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.

5. Il tesserato si impegna a non sollevare eccezioni a eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni promosse dai *mass-media* o organizzate dai *partner* promopubblicitari della società a cui quest’ultima gli chiederà di partecipare. L'intervento alle già menzionate trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore.

6. Il tesserato dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i *partner* promopubblicitari della società intendessero usufruire della sua immagine di atleta/tecnico per scopi pubblicitari.

7. Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che il tesserato è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura e alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all’attività dedotta nel presente contratto.

8. La società potrà liberamente valutare di erogare, nel caso in cui il tesserato ottenga risultati agonistici di particolare valore, premi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36, comma 6-*quater*, D.Lgs. 36/2021.

**Articolo 5. INFORTUNIO E MALATTIA**

1. In caso di infortunio o di malattia che non siano dovuti a cause attribuibili a sua colpa grave, la società si impegna, direttamente o mediante idonea polizza assicurativa dalla stessa contratta, a garantire comunque al tesserato il compenso pattuito per un periodo massimo di 4 mesi dall'infortunio. Decorso tale periodo il compenso riconosciuto sarà decurtato del 50%, fino al termine del contratto, fermo restando la possibilità per la società di risolvere, nella stagione successiva l'accordo, nel caso in cui il tesserato non conseguisse l'idoneità specifica alla pratica sportiva agonistica. Spetteranno, comunque, alla società eventuali indennità assicurative percepite in virtù di polizze dalla stessa sottoscritte. Il tesserato è tenuto a sottoporsi a tutti gli accertamenti richiesti ai fini delle polizze assicurative stipulate dalla società a proprio favore.

2. L’inabilità dovuta a comportamento non compatibile con le finalità del presente accordo provoca l'immediata sospensione di qualsiasi forma di compenso fino al completo ripristino dell’efficienza sportiva, fatta salva la richiesta del maggior danno da parte della società.

3. È previsto in capo al committente l’adempimento dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 5, commi 2 3 e 4, D.Lgs. 38/2000. Il tesserato avrà diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale e con aliquota calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro, applicata secondo le modalità previste dall’articolo 35, comma 8-*ter*, D.Lgs. 36/2021. A tal fine dichiara di avere / non avere già in essere altra copertura previdenziale.

**Articolo 6. ASSISTENZA MEDICA**

1. Al tesserato, per gli infortuni o stati patologici che siano derivati dalla pratica agonistica e siano insorti durante il rapporto contrattuale, la società garantirà una completa e qualificata assistenza sanitaria tramite il servizio sanitario nazionale, per quanto previsto, ovvero tramite strutture private e/o della società stessa e ad assumersene i costi per la parte non coperta dal servizio sanitario nazionale.

2. Qualora il tesserato non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria e assistenza riabilitativa proposta dalla società, quest’ultima non sarà tenuta a concorrere alle relative spese sostenute dall’atleta stesso.

3. La società può sottoporre il tesserato a visite di controllo, anche specialistiche, in relazione alle esigenze della pratica agonistica.

4. Il tesserato deve tutelare in ogni circostanza la propria integrità fisica e psicofisica attraverso una condotta di vita sana e consona a uno sportivo. In caso di malattie, indisposizioni o infortuni, il tesserato deve darne immediata comunicazione alla società e mettersi a disposizione del personale medico della società stessa.

5. Il tesserato si impegna a mantenere in ogni circostanza una dieta equilibrata e a rispettare le prescrizioni dietetiche e i menu stabiliti dai medici della società.

6. Il tesserato dichiara che non farà uso, anche occasionale, di sostanze psicotrope e di sostanze o metodi *doping*, il cui elenco dichiara di ben conoscere.

7. In caso di disaccordo sul tipo di trattamento medico, chirurgico o riabilitativo da adottare tra atleta e società, la società potrà richiedere l’esecuzione di perizia collegiale medica. A tal fine la società deve comunicare a mezzo raccomandata la nomina del suo perito invitando il tesserato a nominare il proprio entro 3 giorni sempre a mezzo raccomandata. L’eventuale mancata nomina determina l’automatico annullamento del periodo di comporto di cui al precedente articolo del presente accordo.

8. Il collegio peritale medico è composto da tre membri: i primi 2 nominati dalle parti con le modalità di cui al comma precedente e il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti o dai rispettivi periti entro 3 giorni o, in mancanza di accordo entro tale termine, dal presidente del tribunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Entro 5 giorni dalla sua costituzione, il collegio peritale stabilisce a maggioranza la proposta terapeutica più opportuna per la salute del tesserato. Il tesserato è tenuto a collaborare lealmente con il collegio peritale, sottoponendosi a tutti gli accertamenti da questo stabiliti per l’espletamento dell’incarico; l’eventuale rifiuto costituisce inadempimento grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del presente accordo. Il compenso dei periti è posto a carico della società, ad eccezione delle spese e del compenso del perito nominato dal tesserato che rimangono a totale carico di quest’ultimo.

9. La società è obbligata ad accettare la determinazione del collegio peritale. Qualora il tesserato non intenda accettarla, o comunque non si sottoponga al trattamento terapeutico indicato, il periodo di comporto di cui all’articolo 5 del presente accordo si intende annullato.

**Articolo 7. PREMI ED EMOLUMENTI DA TERZI**

1. Il tesserato si impegna a non accettare da terzi, salvo il consenso scritto della società, premi in denaro o in natura a qualunque titolo corrisposti. La violazione di detto patto costituisce giusta causa di recesso dal contratto. Il tesserato, inoltre, si impegna a non effettuare scommesse sportive.

**Articolo 8. ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE**

1. Il tesserato si impegna a non svolgere altra attività sportiva agonistica o non agonistica ad alto rischio di pericolosità nel periodo di durata del presente contratto.

**Articolo 9. ALLOGGIO E SPESE** sbarrare l’opzione scelta

1. La società si impegna / non si impegna a reperire idoneo alloggio per il tesserato in ambiente ammobiliato per il periodo necessario con canone e spese condominiali a proprio carico. Saranno a carico del tesserato le spese relative ad utenze e consumi telefonici. Ove il tesserato non trovasse l’alloggio proposto di gradimento, potrà sceglierne altro accollandosi direttamente l’eventuale maggior costo.

2. Sarà concessa / non sarà concessa per il periodo di vigenza del presente accordo in uso al tesserato un’autovettura i cui costi di gestione rimarranno in carico del tesserato stesso.

3. Il tesserato autorizza la società fin d’ora a trattenere dal compenso e /o da eventuali rimborsi tutte le spese, sostenute per conto e nell’interesse del tesserato stesso, non previste nel presente accordo. Il tesserato dichiara di essere a conoscenza che gli importi sostenuti dalla società a tale titolo costituiscono, ai fini fiscali, retribuzione e che, pertanto, saranno trattati sulla base delle norme citate al precedente articolo 4.

**Articolo 10. REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO**

1. Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto, conseguentemente con la sottoscrizione del presente, il tesserato dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/ o ragione dalla società.

2. Al termine del presente contratto il tesserato potrà pretendere il saldo dei compensi maturati in relazione alle sole prestazioni effettuate condizionatamente:

- alla riconsegna dell’alloggio eventualmente reperito dalla società nelle condizioni in cui è stato consegnato;

- al comprovato saldo delle spese poste a carico del tesserato dal presente contratto.

3. Il tesserato dichiara di

* essere assistito dall’agente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ regolarmente iscritto all’albo degli agenti sportivi della F\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Detto mandato è da intendersi con/senza rappresentanza e farà fede fino al momento in cui il tesserato ne darà comunicazione alla società a mezzo raccomandata con A.R. o comunicazione via pec. Le competenze dell’agente sono poste a totale e integrale carico del tesserato.
* Non essere assistito da un agente.

**Articolo 11. RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della società che il tesserato dichiara di conoscere e di accettare integralmente nonché alle norme del codice civile in materia di lavoro autonomo e a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021.

**Articolo 12. DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 196 DEL 30 GIUGNO 2003**

1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell’articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.
2. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
3. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

**Articolo 13 CONSENSO DEL TESSERATO**

Il tesserato dichiara di consentire alla società di comunicare a terze informazioni idonee a rilevare il proprio stato di salute in relazione a eventuali infortuni o situazioni patologiche che gli impediscano la partecipazione a eventi sportivi.

**Articolo 14 – Foro competente**

1. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e, per quanto compatibile, al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti della federazione italiana Palla Tamburello.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_/\_\_/\_\_\_\_

LA SOCIETÀ IL TESSERATO (atleta/allenatore)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le parti dichiarano che le clausole sotto riportate sono state oggetto di specifica trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti d cui all’articolo 1341 e ss., cod. civ., di approvarle specificamente e in particolar modo:

articolo1 (premessa)

articolo3 (impegni del tesserato)

articolo 4 (compenso del tesserato)

articolo 5 (infortunio- malattia)

articolo 6 (assistenza medica)

articolo 7 (premi ed emolumenti da terzi)

articolo10 (regolamentazione del rapporto)

articolo 11 (rinvio)

articolo 13 (consenso del tesserato)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_/\_\_/\_\_\_\_

LA SOCIETÀ IL TESSERATO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_